

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia

(VASSALLI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(AMATO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 FEBBRAIO 1989

Aumento del contributo statale nelle spese funerarie per gli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia deceduti in attività di servizio

ONOREVOLI SENATORI. - Il contributo statale per le spese funerarie per il personale del Corpo degli agenti di custodia deceduti in attività di servizio, previsto dalla legge 26 aprile 1976, n. 353, è stabilito nella misura di lire 30.000.

Detto contributo è ormai del tutto insufficiente.

Al riguardo, è significativo il rapporto con quanto vigente in materia per le altre Forze di polizia.

Per esse, infatti, l'importo di cui trattasi è stabilito, per gli appartenenti alla Polizia di Stato, nella misura fino a lire 1.000.000 (articolo 8 della legge 13 agosto 1980, n. 466) e nella misura di lire 1.500.000, elevabili a lire 2.000.000 in caso di traslazione della salma al luogo di origine, per gli appartenenti all'Arma

dei carabinieri (circolare n. 4/47/12 del 28 giugno 1985) e per gli appartenenti al Corpo della guardia di finanza (articolo 55, n. 15, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1986, n. 189, e circolare n. 27922 del 10 febbraio 1987).

L'adeguamento in favore del Corpo degli agenti di custodia appare pertanto un atto doveroso ed improcrastinabile.

A tal fine è stato predisposto l'accluso disegno di legge, diretto ad elevare fino ad un massimo di lire 1.500.000 e di lire 2.000.000, in caso di traslazione della salma al luogo di origine, la misura del contributo in parola. Entro tali limiti, modalità e criteri di erogazione saranno stabiliti dall'Amministrazione con propria circolare.

## RELAZIONE TECNICA

L'onere finanziario complessivo recato dalle disposizioni del presente disegno di legge è stato calcolato con riferimento agli anni (1989-1990-1991) in cui il provvedimento, a seguito dell'approvazione in sede parlamentare, dovrebbe entrare in vigore.

I dati statistici afferenti l'ultimo quinquennio mediamente indicano in numero di quaranta i decessi che annualmente si verificano nell'ambito della categoria di personale interessata alla corresponsione del contributo.

Pertanto, dovendo prevedere l'eventuale verificarsi dell'ipotesi in base alla quale in tutti i casi (secondo i criteri che verranno fissati dall'Amministrazione) il contributo dovesse venire liquidato nell'importo massimo previsto, che è di lire 2.000.000, l'onere complessivo annuo verrà ad essere di lire 80.000.000 (n. 40 beneficiari per lire 2.000.000).

Si è inteso prevedere un onere di spesa rapportato al tetto massimo possibile, prudenzialmente, anche in considerazione del fatto che, pur presumibilmente non dovendosi in tutti i casi ricorrere alla liquidazione del contributo nella misura di lire 2.000.000, il numero di decessi negli anni 1989 e 1990 potrebbe aumentare di alcune unità.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

1. Il contributo statale per le spese funerarie per gli ufficiali, i sottufficiali, gli appuntati e le guardie del Corpo degli agenti di custodia, previsto dall'articolo 34 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508, modificato dall'articolo 1 della legge 9 novembre 1950, n. 992, e dall'articolo 1 della legge 26 aprile 1976, n. 353, è corrisposto fino ad un importo massimo di lire 1.500.000, elevabile a lire 2.000.000 in caso di traslazione della salma al luogo di origine, a decorrere dal 1° gennaio 1989.

2. L'Amministrazione provvederà a stabilire le modalità ed i criteri di erogazione dei contributi di cui al comma 1, anche con riferimento all'entità, entro i limiti fissati dalla presente legge.

## Art. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 80.000.000 per ciascuno degli anni 1989, 1990 e 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1989, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Provvedimenti per il personale civile penitenziario (segretari, coadiutori, eccetera). Organizzazione degli uffici periferici dell'amministrazione penitenziaria ed istituzione dei centri di prevenzione della devianza e per il reinserimento sociale».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.